



Allegato A) alla deliberazione GC  
n. 116 dd. 31.10.2019

Il Segretario comunale  
*dottorssa Lorena Giovanelli*

---

## COMUNE DI LEDRO

---

Provincia di Trento

### **SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE**

#### **DISCIPLINARE**

**recante criteri e modalità di presentazione delle domande di accesso e  
formazione della graduatoria**

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n.75 di data 15 giugno 2011  
Modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 81 di data 4 luglio 2012  
Modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 89 di data 25 luglio 2012

Revisione generale approvata con deliberazione n. 91 di data 29 agosto 2014

Modificato con deliberazione di Giunta comunale n. \_\_\_\_ di data 31 ottobre 2019

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente Disciplinare è elaborato nel rispetto della legislazione provinciale recante Nuovo Ordinamento dei servizi socio – educativi per la prima infanzia, del Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 di data 10 settembre 2019.

### **Articolo 2**

#### **Requisiti per l'accesso**

1. Possono presentare domanda di ammissione al nido d'infanzia comunale i genitori, tutori o affidatari di bambini residenti nel Comune di Ledro.
2. A condizione della presenza di posti disponibili e senza oneri per il Comune di Ledro, potranno essere accolte domande di iscrizione provenienti da utenti residenti in comuni limitrofi, purché sia riservata agli utenti del Comune di Ledro la totalità dei posti richiesti. A tal riguardo trovano applicazione i criteri e le modalità per la determinazione dei trasferimenti relativi ai servizi socio – educativi per la prima infanzia stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale competente per territorio.
3. Le domande di ammissione al nido d'infanzia possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno sull'apposito modulo predisposto dal Servizio competente. L'inserimento del bambino avviene, di norma, nei limiti dei posti disponibili e nel rispetto della posizione nella graduatoria, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
4. Per le dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di ammissione al nido d'infanzia comunale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, 46, 47, 71, 75 e 76 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445.

### **Articolo 3**

#### **Graduatoria annuale di ammissione**

1. Il Responsabile del Servizio approva entro il 15 giugno di ogni anno la graduatoria annuale, formata sulla base delle domande per l'ammissione al nido d'infanzia presentate entro il 15 maggio per l'anno educativo successivo.
2. La graduatoria è formulata nel rispetto dei criteri riportati al successivo capo IV del presente Disciplinare.
3. Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo, le dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di ammissione non possono essere modificate dal dichiarante. A tal fine fa fede la data del protocollo comunale apposta sulla domanda di ammissione.
4. E' in ogni caso fatto obbligo al Comune di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

#### **Articolo 4**

##### **Forme di pubblicità e modalità di accettazione**

1. La graduatoria viene resa pubblica nei modi opportuni ed idonei da assicurare il rispetto della normativa sulla privacy e depositata agli atti del Servizio comunale competente.
2. Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia, l'utente deve accettare il posto assegnato entro i termini stabiliti nella "comunicazione di disponibilità". Per "comunicazione di disponibilità" si intende la pubblicazione della graduatoria all'Albo Telematico, presso il Nido d'infanzia e sul Sito Internet del Comune di Ledro.
3. Per l'ammissione al servizio con il mese di settembre, alle famiglie dei bambini non viene inviato alcun avviso personale. Se, in base alla graduatoria, il bambino risulta ammesso, i genitori inderogabilmente entro il 30 giugno possono accettare, rinviare o rinunciare all'ammissione al servizio consegnando all'ufficio protocollo l'apposito modulo (reperibile anche sul sito comunale), pena l'archiviazione della domanda.
4. Le famiglie dei bambini a cui non viene attribuito un posto al nido al momento della pubblicazione della graduatoria saranno contattati dall'ufficio nel caso in cui si renda disponibile un posto. L'accettazione, il rinvio o la rinuncia, tramite la consegna del modulo sopra citato deve essere effettuato entro 10 giorni dalla comunicazione.

#### **Articolo 5**

##### **Graduatoria periodica di riserva**

1. A fronte di domande di ammissione presentate successivamente al termine indicato all'articolo 3, il Servizio comunale di merito predispose la graduatoria di riserva nella quale sono inserite tutte le domande presentate successivamente al 15 maggio.
2. La graduatoria di riserva è utilizzata ad avvenuto esaurimento della graduatoria annuale e limitatamente ai posti disponibili.
3. La graduatoria è formulata nel rispetto dei criteri riportati al successivo capo IV del presente Disciplinare.
4. Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo, le dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di ammissione non possono essere modificate dal dichiarante. A tal fine fa fede la data del protocollo comunale apposta sulla domanda di ammissione.
5. E' in ogni caso fatto obbligo al Comune di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
6. Le famiglie dei bambini a cui non viene attribuito un posto al nido al momento della pubblicazione della graduatoria di riserva saranno contattati dall'ufficio nel caso in cui si renda disponibile un posto. L'accettazione, il rifiuto o la rinuncia, tramite la consegna del modulo sopra citato deve essere effettuato entro 10 giorni dalla comunicazione.

## **Articolo 6**

### **Articolazione del servizio**

1. Il nido d'infanzia prevede un servizio a tempo pieno e ridotto dal lunedì al venerdì per l'intero anno educativo. Per anno educativo si intende il periodo dal 1 settembre al 31 luglio dell'anno successivo.
2. L'orario di apertura del servizio è così articolato:
  - a. tempo pieno dalle 8.30 alle 17.00, con accoglienza dalle 8.30 alle 9.30 e uscita dalle 15.30 alle 17.00;
  - b. tempo ridotto dalle 8.30 alle 12.30, con uscita alle 12.00 alle 12.30, oppure dalle 13.00 alle 17.00, con accoglienza dalle 13.00 alle 13.30;
  - c. servizio di orario:
    - anticipato dalle 7.30 alle 8.30,
    - posticipato/anticipato dalle 12.30 alle 13.00 per il tempo ridotto;
    - posticipato dalle 17.00 alle 18.30;a richiesta dell'utente e nei limiti di cui al successivo art. 10 per complessive 11 ore di servizio di nido d'infanzia.
3. Eventuali modifiche richieste dall'utente ed intervenute in corso d'anno avranno efficacia, di norma, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'istanza presentata.
4. Qualora si verificassero ritardi nel ritirare il bambino, in numero superiore a 2 nel mese sull'orario prescelto, verrà addebitata la tariffa prevista per il posticipo intero.

## **CAPO II - AMMISSIONE AL NIDO D'INFANZIA**

### **Articolo 7**

#### **Richiesta di iscrizione anticipata**

1. Possono presentare domanda di ammissione al servizio di nido d'infanzia comunale i genitori, i tutori o affidatari di bambini anche prima del compimento del terzo mese di vita. Il bambino non potrà comunque accedere al servizio prima del compimento del terzo mese e, in caso di espressa richiesta di riserva del posto disponibile, alla famiglia sarà addebitata la quota fissa della tariffa.

### **Articolo 8**

#### **Esercizio dell'opzione di rinvio**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14 del Regolamento l'utente che è collocato nella graduatoria annuale di ammissione all'atto dell'accettazione del posto può presentare richiesta di rinvio.
2. Se il rinvio avviene con riserva del posto all'utente è richiesto il pagamento della tariffa in misura fissa.
3. Il rinvio senza esercizio della riserva del posto comporta l'inserimento nella prima graduatoria di riserva utile.

4. Agli utenti collocati nelle graduatorie di riserva non è consentito l'esercizio dell'opzione di rinvio.

### **Articolo 9**

#### **Tempo ridotto**

1. Il numero dei posti fruibili a tempo ridotto è determinato nel numero massimo di quattro per ogni turno, mattutino o pomeridiano, sul totale dei posti disponibili.
2. È consentito l'inserimento del bambino a tempo ridotto durante il primo mese di ambientamento, in deroga al limite dei quattro posti.

### **Articolo 10**

#### **Servizio di orario anticipato e posticipato**

1. I servizi di orario anticipato e posticipato sono disciplinati dall'articolo 6 del presente Disciplinare.
2. L'Amministrazione comunale attiva i servizi di orario anticipato e posticipato solo in presenza del numero minimo di quattro domande di fruizione dei medesimi. Il servizio è attivato, anche ad esercizio educativo già avviato, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della quarta domanda di fruizione del servizio di anticipo e/o di posticipo.

### **Articolo 11**

#### **Dimissioni dal servizio**

1. Le dimissioni volontarie dal servizio sono presentate nei termini e nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 15 Regolamento comunale vigente per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia.
2. Poiché la frequenza del nido d'infanzia deve avere carattere di continuità anche per il rispetto dell'organizzazione del servizio, non è consentito presentare le dimissioni volontarie con efficacia per i mesi di giugno e luglio di ogni anno educativo.
3. Le dimissioni d'ufficio dal servizio vengono disposte in caso di mancato pagamento della retta con la procedura prevista all'art. 13 del presente disciplinare.

## **CAPO III – RETTE DI FREQUENZA**

### **Articolo 12**

#### **Criteri per la determinazione delle tariffe di frequenza**

1. A valere dall'anno educativo 2012/2013 trova applicazione il modello ICEF per la determinazione delle tariffe di frequenza del servizio di nido d'infanzia comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.16 di data 28 marzo 2014. La disciplina generale delle tariffe viene approvata con provvedimento della Giunta comunale, cui è attribuita la

competenza in materia di politica tariffaria in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2. Per la frequenza del servizio di nido di infanzia comunale i nuclei familiari utenti del servizio sono tenuti a corrispondere una tariffa mensile, a titolo di compartecipazione al costo di gestione del servizio, costituita da:
  - una quota fissa mensile;
  - un'eventuale quota supplementare mensile per il servizio di orario anticipato e posticipato;
  - una quota giornaliera.
3. La tariffa fissa mensile deve essere sempre corrisposta, indipendentemente dal numero di presenze effettuate.
4. La tariffa fissa mensile e l'eventuale quota per l'utilizzo del servizio di orario anticipato e posticipato devono essere corrisposte per l'intero periodo di ammissione del bambino, indipendentemente dalla frequenza; esse sono proporzionalmente ridotte in caso di chiusura del servizio. La quota giornaliera è correlata invece alla frequenza.
5. Per i bambini già frequentanti il servizio di nido d'infanzia, la tariffa dovuta viene ricalcolata annualmente, in occasione dell'applicazione delle tariffe aggiornate, sulla base delle nuovo indicatore ICEF. Le famiglie saranno invitate a recarsi presso i Centri di consulenza fiscale accreditati per la presentazione della domanda di agevolazione tariffaria. In caso di comunicazione di rettifica dell'indicatore ICEF in corso d'anno le relative tariffe derivanti verranno applicate con effetto retroattivo dalla data di modifica.
6. Qualora, entro il termine indicato dal Servizio comunale di merito, gli interessati non abbiano provveduto alla presentazione della documentazione richiesta, il Comune provvederà ad applicare le tariffe intere. L'eventuale tariffa agevolata sarà applicata dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza di agevolazione corredata dal coefficiente ICEF.

### **Articolo 13**

#### **Riduzioni e agevolazioni delle tariffe di frequenza**

1. Al fine di poter usufruire di una riduzione rispetto alla tariffa mensile intera, è necessario presentare domanda su apposita modulistica messa a disposizione, con valutazione della condizione economica e familiare presso i Centri di consulenza accreditati, elaborata in applicazione delle disposizioni provinciali ICEF relative ai servizi per la prima infanzia.
2. Nel caso di frequenza del nido d'infanzia di più fratelli, la quota fissa mensile relativa al primo figlio viene calcolata al 100%, mentre la quota fissa del secondo e successivi viene ridotta della percentuale del 30% per tutto il periodo di contemporanea iscrizione.
3. E' prevista la riduzione nella percentuale del 30% della tariffa fissa mensile per i bambini per i quali venga certificata una disabilità fisico – psichica.
4. Trova applicazione la riduzione nella percentuale del 30% della tariffa fissa mensile per i bambini per i quali venga attestata, da parte dei Servizi socio – assistenziali competenti per territorio, la situazione di disagio economico (in corrispondenza della non applicabilità della misura dell'assegno unico o di altre forme di ammortizzatori sociali) e/o sociale.
5. Le tariffe fisse mensili minima e massima sono ridotte in misura pari al 30% in caso di opzione per la frequenza a tempo ridotto.

6. Nel solo mese di ammissione, qualora la stessa sia successiva al giorno 15 del mese, la quota fissa viene dimezzata. La retta non è dovuta per il periodo di chiusura estiva mese di agosto di ogni anno educativo.
7. In caso di assenze per malattie certificate e consecutive e/o ricoveri ospedalieri superiori a 15 giorni lavorativi, la quota fissa mensile sarà ridotta del 50%. Se tale assenza avviene a cavallo di due mesi, la riduzione del 50% vale per una sola quota fissa mensile. A tale scopo la famiglia è tenuta a consegnare *tempestivamente* al Servizio comunale di merito il certificato attestante l'assenza per malattia e/o ricovero ospedaliero ed il relativo periodo. Per giorni lavorativi si intendono i giorni di servizio del nido d'infanzia.
8. Il pagamento della tariffa deve essere effettuato entro la scadenza indicata nella fattura inviata all'utente. Decorso questo termine, all'utente debitore viene inviato un sollecito di pagamento con l'indicazione di un nuovo termine per adempiere non inferiore a 30 giorni, decorso il quale vengono attivate le procedure per le dimissioni d'ufficio del bambino a tutti gli effetti, salvo il diritto di procedere comunque alla riscossione delle somme dovute nelle forme di esecuzione coattiva previste dalla legge.
9. Le dimissioni d'ufficio saranno disposte con provvedimento del Responsabile del Settore servizi alla persona in assenza del pagamento della retta alla scadenza del sollecito di pagamento. Le dimissioni d'ufficio sono considerate come dimissioni senza preavviso ai sensi del comma 2 dell'art. 15 del Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Successivamente si procederà alla formale costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 codice civile e nel computo della tariffa richiesta, verrà comunque compreso un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data del provvedimento che dispone le dimissioni d'ufficio.

## **CAPO IV - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

### **Articolo 14**

#### **Criteri per la formazione delle graduatorie**

1. L'assegnazione del posto in graduatoria avviene sulla base dell'attribuzione di un punteggio complessivo ottenuto sommando i punteggi relativi a ciascuno dei criteri di cui all'art. 11 del Regolamento vigente, e precisamente:
  - situazione familiare con particolare riferimento alla presenza di un solo genitore, al numero dei componenti, alla loro situazione lavorativa, alla presenza di disabilità e ad ogni altro elemento significativo al fine della individuazione del livello di bisogno;
  - tempo di attesa per le domande non soddisfatte alla scadenza della graduatoria;
  - situazione economica e patrimoniale.

### **Articolo 15**

#### **Situazione familiare**

1. Ai fini dell'attribuzione del punteggio il nucleo familiare di riferimento è quello dichiarato al momento della domanda di ammissione al nido d'infanzia.
2. La situazione del nucleo familiare è quella risultante dalla certificazione anagrafica relativa allo stato famiglia rilasciata dal Comune di residenza.
3. Vengono individuati i seguenti criteri di valutazione della situazione familiare:

- a) presenza di un solo genitore
- b) composizione del nucleo familiare
- c) situazione lavorativa
- d) situazioni di invalidità
- e) condizioni di priorità.

4. Di seguito sono dettagliati i singoli criteri di valutazione e specificati i relativi punteggi.

a) presenza di un solo genitore

Viene riconosciuta la condizione di *genitore solo* al genitore che effettivamente vive solo con il bambino e nello specifico nei casi di:

	<b>Punti</b>
presenza di un solo genitore per mancato riconoscimento o vedovanza	10
presenza di un solo genitore per separazione legale, divorzio.	8

Nel caso in cui il genitore vive con altri familiari:

	<b>Punti</b>
presenza di un solo genitore per mancato riconoscimento o vedovanza	8
presenza di un solo genitore per separazione legale, divorzio	6

b) composizione del nucleo familiare

Presenza nel nucleo familiare di bambini, anche in affidamento, di età inferiore ad anni 14, escluso quello per cui viene presentata la domanda:

	<b>Punti</b>
per ogni bambino gemello fino a 6 anni	6
per ogni bambino fino ai 6 anni	5
per ogni bambino da 6 a 14 anni	3
per ogni bambino gemello fino a 14 anni	4

c) situazione lavorativa

Il punteggio è attribuito ad entrambi i genitori.

Per ogni dichiarante si considera una sola situazione occupazionale sotto elencata (i punteggi per lo stato di lavoratore, disoccupato e studente non sono cumulabili fra loro).

<b>Tipologia:</b>	<b>Punti</b>
Occupazione $\geq$ 25 ore	10
Lavoro a tempo parziale < 25 ore o stagionale o saltuario per un minimo di 4 mesi l'anno	6
Disoccupato iscritto al Centro per l'impiego o altre liste di collocamento (anche private e sempre documentate)	2
Studente regolarmente iscritto con obbligo di frequenza	4
Condizione debitamente certificata in cui, per motivi di lavoro, di studio con obbligo di frequenza, uno dei genitori sia assente per più giorni continuativi alla settimana.	4

Nel caso di presenza di un solo genitore, (per mancato riconoscimento o vedovanza) il punteggio assegnato relativo all'occupazione del genitore viene raddoppiato.

d) situazioni di invalidità

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, può essere dichiarata la presenza all'interno del nucleo familiare di componenti in condizioni di disabilità certificata dagli Organi competenti:

	Invalidità		
	dal 50% al 70 %	dal 71% al 90 %	superiore al 90 %
	Punti		
Genitore del bambino (o in caso di assenza chi svolge la funzione genitoriale)	10	20	30
Fratello o sorella	4	6	10
Altro familiare (fino al terzo grado di parentela e affinità)	1	3	5

d) condizioni di priorità

Ai sensi del Regolamento comunale vigente hanno priorità di diritto all'ammissione al nido d'infanzia comunale:

- i bambini e le bambine con disabilità certificata;
- i bambini e le bambine in situazione di svantaggio sociale e culturale attestata da parte dei Servizi socio – assistenziali competenti per territorio.

### Articolo 16

#### Tempo di attesa per l'inserimento in graduatoria

1. Dalla data di presentazione della domanda fino alla formulazione della prima graduatoria utile, viene attribuito un punteggio di 0,20 per ogni mese (30 giorni di calendario) di giacenza della domanda medesima.

### Articolo 17

#### Situazione economica

1. Ai fini della valutazione della situazione economica familiare si assume come indicatore di riferimento il coefficiente ICEF, secondo la graduazione di seguito riportata:

Fascia	Situazione economica	Punti
1	Nuclei familiari con valore ICEF $\leq 0,13$	5
2	Nuclei familiari con valore ICEF $> 0,13$ e $\leq 0,19$	4
3	Nuclei familiari con valore ICEF $> 0,19$ e $\leq 0,23$	3
4	Nuclei familiari con valore ICEF $> 0,23$ e $\leq 0,27$	2
5	Nuclei familiari con valore ICEF $> 0,27$ e $< 0,30$	1
6	Nuclei familiari con valore ICEF $\geq 0,30$	0

2. La situazione economica familiare è quella dichiarata dai genitori del bambino:
  - regolarmente coniugati, anche se non conviventi;
  - conviventi anche se non legati da vincolo matrimoniale;
  - legalmente separati o divorziati per quota corrisposta per il mantenimento dei figli;

- non coniugati né separati né conviventi qualora il bambino sia stato da essi riconosciuto indipendentemente dalla rispettiva residenza;
  - affidatari.
3. Per la formazione della graduatoria annuale e delle eventuali graduatorie di riserva verrà applicato il coefficiente ICEF relativo all'ultimo anno di imposta per il quale è stata prodotta la dichiarazione dei redditi.
  4. Ai fini della determinazione della tariffa le famiglie dovranno presentare entro il mese di settembre il nuovo coefficiente ICEF, risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta precedente a quello di iscrizione al nido d'infanzia.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 18**

#### **Passaggio dalla graduatoria relativa ad un anno educativo a quello successivo**

1. Le domande già inserite nella graduatoria annuale e non soddisfatte alla scadenza della medesima, vengono inserite nella successiva graduatoria annuale con l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 10 punti ciascuna.
2. Alle domande non soddisfatte ed inserite nelle graduatorie periodiche di riserva, viene attribuito esclusivamente il punteggio di cui all'articolo 16 relativo al tempo di attesa.

### **Articolo 19**

#### **Precedenza in caso di parità di punteggio**

1. In caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dal coefficiente ICEF più basso. In caso di ulteriore parità la precedenza è determinata dalla data di presentazione della domanda.